



COMUNE DI SIENA

Prot. n. 39598

Ord. n.56

## IL SINDACO

Viste:

- la nota della RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato indirizzata, tra gli altri alla Prefettura di Siena, con la quale - in relazione agli eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con interruzione del trasporto per caduta di rami o alberi insistenti su terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario - si chiede di sollecitare i Sindaci dei territori di competenza affinché vengano emesse ordinanze contingibili e urgenti per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;
- la conseguente nota della Prefettura di Siena (acquisita al protocollo comunale con n.25398/2016) con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale senese, tra i quali il Sindaco di Siena, a valutare l'opportunità di emettere ordinanze che richiamino tutti i proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste dall'art.52 del DPR n.753/1980;

Visto l'art.52 del DPR n.753/1980 che recita:

- *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri a dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ... Omissis ...”;*

Considerato che il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, soprattutto in caso di avverse condizioni atmosferiche, può causare rischi di caduta di rami o alberi, soprattutto di alto fusto, nonché propagazione di incendi lungo la linea ferroviaria, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e per la regolarità della circolazione ferroviaria;

Ritenuto pertanto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle richiamate prescrizioni normative;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione dei treni, a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria insistente nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare se presenti – nel rispetto di quanto previsto dall'art.52 del DPR n.753/1980 - i fattori di rischio per caduta rami o alberi e per propagazione di incendio interessanti la rete ferroviaria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga divulgata mediante gli organi di stampa e informazione, pubblicata sul sito web del Comune di Siena oltre che trasmessa:

- a RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato a cura del competente ufficio comunale;
- con referto di consegna, alla Prefettura di Siena, ai Carabinieri di Siena, alla Questura di Siena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, al Comando Polizia Municipale, alla Direzione Territorio e ai competenti Uffici Comunali;

Le Forze dell'ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento;

## **INFORMA**

che, ai trasgressori della presente ordinanza, sarà inflitta la sanzione amministrativa prevista dall'art.63 del citato DPR n.753/1980, fatti salvi e non pregiudicati adempimenti ai sensi dell'art.650 "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" del codice penale

che ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dell'art.21 della legge n.1034/1971, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/1971.

dalla residenza municipale, lì 7 giugno 2016

**IL SINDACO**  
Bruno Valentini

